

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1817-*octies*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2007 – dell'articolo 20, commi 6 e 7, del

DISEGNO DI LEGGE N. 1817

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

Disposizioni in materia di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1^a categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria.

2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti i Ministri competenti in materia, sono disciplinate le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.